

Firenze, 27 novembre 2017

Prot.3700ia271120172017

Alla cortese attenzione di,

Dott. Stefano Ciuoffo

assessore Regione Toscana
Attività produttive, al credito,
al turismo, al commercio.
Via Luca Giordano,12/13
50132 Firenze
e.mail: stefano.ciuoffo@regione.toscana.it

Dott. Stefano Romagnoli

Via Petrapiana, 30
50121 Firenze
e-mail: stefano.romagnoli@regione.toscana.it

Dott.ssa Silvana Panetta

Responsabile P.O. "Commercio.
Assistenza giuridica,
legislativa e contenzioso del Settore
Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze
e-mail: silvana.panetta@regione.toscana.it

Oggetto: Osservazioni alla proposta di legge regionale del Codice di Commercio Regione Toscana – Riunione del giorno 28.11.2017

In merito alla bozza trasmessa da codesta spettabile Amministrazione sul Nuovo Codice di Commercio della Regione Toscana, lo scrivente Snag, Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, presenta le seguenti osservazioni, per le quali auspica – laddove ancora possibile – un recepimento in sede di approvazione definitiva del testo di legge regionale.

Come già rilevato in sede concertativa, l'art. 64 bis del D.L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017) sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ha introdotto alcune modifiche nel settore, principalmente legate alla distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, nonché in tema di autorizzazione alla vendita e di parità di trattamento.

La Relazione al Nuovo Codice di Commercio, trasmessa all'attenzione dello scrivente Sindacato, evidenzia la volontà dell'Amministrazione regionale di recepire soltanto alcune delle nuove disposizioni legislative statali.

Ci si domanda il motivo per cui codesto Legislatore regionale intenda adeguarsi "a singhiozzo" a regole già dettate a livello nazionale.

Questo Sindacato è infatti pienamente consapevole del fatto che – così come previsto dall'art. 117 Cost. – esista una distinzione tra materie di esclusiva competenza statale e materie di esclusiva competenza regionale, ma nella scelta palesata per il tramite della Relazione sopra richiamata sussistono alcuni dubbi interpretativi che in questa sede vengono manifestati e approfonditi.

È indubbio infatti che la materia del commercio rientri tra quelle di esclusiva competenza regionale, ma resta ferma la competenza esclusiva dello Stato sia in tema di concorrenza che in tema di stampa e informazione.

Così, se il legislatore nazionale ha voluto predisporre limitazioni nei confronti dei punti vendita esclusivi, in applicazione di regole stabilite in ambiti di sua esclusiva competenza, riteniamo che il legislatore regionale debba necessariamente adeguarsi a tali limitazioni, perché le stesse incidono sia sulla materia del commercio (indubbiamente di competenza regionale), sia sulla materia della concorrenza (di competenza esclusivamente statale).

Diversamente, si annullerebbe la distinzione prevista a livello costituzionale (art. 117), con conseguente illegittimità della norma in contrasto con la previsione normativa primaria.

Sul punto, si è già espressa la **Corte Costituzionale, per il tramite della sentenza n. 18/2012, secondo la quale la materia della tutela della concorrenza ha carattere trasversale, e come tale opera quale limite per il legislatore regionale, incidendo anche sulla materia del commercio che, pur essendo rimessa in via principale alla legislazione regionale, è altresì sottoposta al concorso della legge statale che voglia assicurare, in questo campo, la tutela della concorrenza.**

Così, in un simile contesto, non appare legittimo decidere, come testualmente indicato da codesta Amministrazione, di "recepire tuttavia solo alcune delle nuove disposizioni [previste dalla riforma del D. Lgs. n. 170/2001]".

Tanto premesso, non possono rilevarsi osservazioni in contrasto con la scelta di codesto Legislatore regionale, relativamente alla scelta di sostituire l'autorizzazione ai fini

dell'apertura di nuovi punti vendita con la Scia, stante l'abrogazione del comma secondo dell'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001, intervenuta ad opera della riforma sopra richiamata. Questo non significa che lo Snag manifesti approvazione in tal senso: piuttosto, evidenzia il proprio parere negativo per la scelta definitivamente accolta dal legislatore nazionale, in merito ad una materia che, d'altra parte e lo si ripete, è di sua esclusiva competenza, come appunto la disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

In secondo luogo, però, non può essere considerata legittima la scelta di disapplicare l'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001 relativamente alla definizione dei punti vendita non esclusivi: la riforma statale (approvata pochi mesi fa) ha stabilito testualmente, all'art. 1 comma primo, che *"Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci"*.

Così, in un simile contesto, i punti vendita non esclusivi potranno decidere se vendere o quotidiani o periodici: non potranno invece decidere di vendere entrambe le tipologie di prodotti.

La regola disposta dal legislatore nazionale trova il proprio fondamento nella materia della concorrenza, così come in quella relativa alla diffusione della stampa quotidiana e periodica: la Regione Toscana, dunque, anche in attuazione del principio espresso dalla sentenza delle corte costituzionale sopra richiamata, dovrà adeguarsi, ad avviso di questo Sindacato.

Adeguamento per il quale, invece, si esprime deciso favore allorché si tratti del tema della parità di trattamento: richiamando correttamente la regola disposta dall'art. 8, comma primo, L. n. 198/2016, relativamente ai punti vendita esclusivi, nonché dal D. Lgs. n. 170/2001, relativamente ai punti vendita non esclusivi, il legislatore regionale ha previsto che per i punti vendita non esclusivi l'obbligo di parità di trattamento sia (ovviamente) previsto per la categoria dei prodotti editoriali scelta, senza possibilità di limitazione rispetto alla prima immissione sul mercato.

Quanto alla disapplicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 170/2001, tramite l'eliminazione della limitazione relativa alla superficie di vendita delle medie strutture di vendita (punti vendita non esclusivi – mq 700), nonché dei negozi di libri (punti vendita non esclusivi – mq 120), va da sé che la decisione appare, anche sotto questo aspetto, in contrasto con la scelta del legislatore nazionale in tema di concorrenza e diffusione della stampa. Scelta che prevede una specifica limitazione, che invece, codesta Amministrazione regionale ha deciso di disattendere.

Infine, in merito ai criteri di programmazione, eliminati anche a livello nazionale per il tramite del D. Lgs. n 170/2001 (riformato), si auspica una attenta verifica, da parte di codesta

Amministrazione regionale, sull'operato dei comuni in applicazione dell'art. 4 bis del succitato Decreto Legislativo.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.

S.N.A.G. Toscana
Andrea Innocenti

